

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3219

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, NICOLINI, MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, FIORET, MIOTTI CARLI AMALIA, MAROCCO, DE POLI, AMODIO, CATTANELI, TRAVERSA, NUCCI, SISTO, CALVETTI, SIMONACCI, GIRAUDI, BOTTA, BIANCHI FORTUNATO, DALL'ARMELLINA, PREARO, ERMINERO, COCCO MARIA, MERLI, BERTÈ, REVELLI, MAGGIONI, CARTA, CANESTRARI, FORNALE, RAUSA, SORGI, VECCHIARELLI, GIORDANO, MIROGLIO, BECCARIA, BIANCHI GERARDO, GREGGI

Presentata il 18 marzo 1971

Istituzione di consultori matrimoniali e obbligatorietà della visita prematrimoniale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una profonda evoluzione politico-sociale ha caratterizzato in questi ultimi decenni lo sviluppo della nostra comunità nazionale. Le trasformazioni radicali verificatesi in ogni settore della vita civile hanno investito in maniera incisiva anche l'istituto familiare che di questa vita civile è la prima ed essenziale espressione.

Alcuni dei mutamenti avvenuti sono di tale portata da divenire determinanti di nuove forme di convivenza umana proprio perché particolarmente afferenti all'intrinseco svolgimento della vita familiare.

Basti accennare ai più salienti:

l'emancipazione della donna sul piano economico, politico, sociale e la sua eguaglianza morale e giuridica all'uomo;

le accresciute esigenze economiche e la diffusione di un maggior benessere;

l'elevarsi del livello culturale;

il progresso tecnico-scientifico e le sue conseguenze sul piano materiale e intellettuale;

il largo ma non ancor sufficiente diffondersi di nozioni e sistemi igienico-sanitari; il sensibile prolungamento della vita.

A fronte di queste trasformazioni sostanziali che si presentano sempre più condizionanti della vita dei singoli e delle comunità, lo Stato è posto nell'evidente impegno di ricerca di strumenti e di norme che permettano ai cittadini di affrontare consapevolmente e responsabilmente le scelte e le prospettive di un inserimento nelle strutture civili per poter realizzare la propria affermazione nel rispetto degli altri e nella mutua collaborazione.

E poiché la Costituzione italiana (articoli 29-31) riconosce all'istituto della famiglia diritti primari ed inviolabili uniti ad una funzione di prima, spontanea espressione della naturale socialità della persona umana; è in questa luce e in ordine a tale riconoscimento che lo Stato diventa responsabile di garantire alla famiglia il suo libero e pieno sviluppo.

Ma il nostro « diritto di famiglia » risale ormai — quanto a contenuti e a formulazione

— ad epoca completamente diversa dall'attuale e riflette costumi e mentalità in buona parte superate.

Per questo ad unanime parere dei rappresentanti del popolo italiano e di insigni giuristi si impone una revisione totale di tale diritto che sfoci in una organica riforma legislativa.

Essendo però l'argomento di supremo rilievo e toccando la libertà di ogni cittadino e la salvezza della convivenza nazionale i legislatori dovranno usare estrema cautela nel legiferare rispettando sia il carattere originario e prioritario della comunità familiare nei confronti della comunità statale sia il dovere-diritto dello Stato di tutelare il bene comune regolando tutto il complesso dei rapporti intersoggettivi si da contribuire positivamente al consolidamento della società civile.

Ne viene di conseguenza che l'elaborazione di tale norma giuridica richiederà un tempo equo affinché giuristi, sociologi, e politici, esperti e non esperti di diritto esprimano il loro giudizio e il loro convincimento. Da ciò si deduce quanto possa essere opportuno che preliminarmente alla riforma siano adottate dal Governo alcune norme perché il dinamismo di una trasformazione sociale in atto non si realizzi provocando tensioni tali da rischiare di disgregare lo stesso istituto familiare.

È in questo ambito che si attua l'intervento dei proponenti ai quali appare opportuno ed urgente che lo Stato predisponga alcuni servizi atti ad aiutare l'istituto familiare a superare le difficoltà di questo periodo di transizione e a permettere ai giovani di adire al matrimonio con la consapevolezza e la volontà di essere costruttori di un avvenire personale e nazionale di equilibrio e di serenità.

Lo Stato può fin d'ora predisporre questi servizi che si prolungheranno nel tempo e affiancheranno validamente le norme giuridiche del nuovo « diritto di famiglia ».

Si tratta di costituire dei consultori matrimoniali la cui competenza dovrebbe consistere in un'opera di consulenza specializzata per garantire ad ogni cittadino di affrontare la vita matrimoniale e gli impegni familiari in piena cognizione delle sue attitudini ed idoneità a tali compiti.

La visita medica prematrimoniale è auspicabile quindi sotto tre aspetti:

1) nei confronti di ognuno dei fidanzati, separatamente considerati, per accertare lo stato di buona salute o rilevare l'esistenza di eventuali malattie, disturbi, anomalie da correggere o curare;

2) nei confronti della coppia e della vita coniugale che sta per iniziare.

Con la visita prematrimoniale, infatti, si accerta dal punto di vista medico se esistono i presupposti di ordine fisico e psicologico per una armoniosa vita a due.

I fidanzati dovranno essere aiutati a considerare la visita prematrimoniale come un dovere morale e sociale per accertare il loro reciproco stato di salute e darsene reciproca notizia, salvo il riserbo che anche in questo caso può circondare ciò che non ha importanza e interesse per la vita coniugale che si intende intraprendere:

3) nei confronti della discendenza. Si parla molto di eugenica o eugenetica, quella parte della biologia che, fondandosi sulle conoscenze della genetica, si occupa affinché la coppia abbia una buona e sana discendenza.

Rientrano nel campo della consultazione genetica, parte importante della consulenza prematrimoniale, i problemi relativi alla consanguineità e a quelli che riguardano i gruppi sanguigni (specialmente il fattore Rh), quelli della trasmissibilità ai figli delle malattie ereditarie e i lati (patologici o no) del carattere.

Lo Stato dovrebbe impegnarsi a creare tali consultori a fianco degli ospedali dei capoluoghi di provincia (o a fianco delle unità sanitarie) garantendo l'assistenza gratuita e segreta appoggiata a speciali contributi statali.

A questi consultori sotto il controllo del Ministero della sanità si potrebbero affiancare altri consultori privati ai quali concedere un contributo fisso.

L'opera di questi consultori dovrebbe spaziare dal campo esclusivamente medico — onde poter offrire tutte le analisi più particolareggiate di cui la medicina moderna può avvalersi ad evitare gravi danni alla salute pubblica (è problema gravissimo di oggi il dilagare delle malattie veneree e l'affermarsi delle cardiopatie e delle psicosi) — al campo psicologico, giuridico e morale.

Poiché in realtà le tensioni inerenti alla vita familiare sono ormai constatazione di dominio pubblico, ma molto ancora si dovrebbe fare per sensibilizzare l'opinione dei cittadini circa le possibilità di ovviare a molti inconvenienti ancor prima del loro insorgere, tali consultori dovrebbero assumere anche caratteri di centri sociali per la preparazione al matrimonio e prevedere una serie di iniziative a carattere educativo su tali problematiche. Dobbiamo infatti oggi più che mai tener conto che una delle esigenze fondamentali della nostra popolazione è una più approfondita forma di educazione civica che offra ad ogni

cittadino la possibilità di crescere intellettualmente e psicologicamente tanto quanto lo postula la crescita economica e civile attuale del nostro paese.

Onde poi condurre un'opera di salvaguardia della salute pubblica e favorire un sano indirizzo della genetica si propone di completare e consolidare l'opera dei consultori con l'istituzione di una visita prematrimoniale obbligatoria.

Tale proposta si riallaccia a numerosi interventi parlamentari o di esperti risalenti anche al 1920 e a recenti studi di cui è stata data ampia relazione in riviste sociali: non vuole assolutamente prevedere nessun carattere inibitorio alla visita prematrimoniale, ma considera atto di saggia previdenza il richiedere negli incartamenti civili un certificato di idoneità al matrimonio.

Le particolari notizie sul risultato della visita potranno essere scambiate tra gli interessati e solo tra loro.

È ovvio che la visita e l'eventuale certificato non potranno vietare un matrimonio sconsigliabile sotto il profilo medico. Ciò che importa è che gli interessati sappiano a quali rischi vanno incontro, assumendosi la piena responsabilità di quanto liberamente decideranno; questo punto è particolarmente importante nei confronti della discendenza.

Il mero carattere informativo del certificato tutelerà il segreto professionale medico, ma

porrà gli interessati nella condizione di decidere con consapevolezza del loro domani.

Questa visita prematrimoniale ai fini della ricerca genetica dovrà essere il più possibile approfondita e — ai fini di una tutela della salute pubblica — dovrà tener conto delle malattie oggi più diffuse (tubercolosi, tumori, malattie cardiache).

I consultori matrimoniali dovranno offrire una completa attrezzatura e soprattutto persone esperte che possano guidare o consigliare i nubendi nell'espletazione di questi preliminari al matrimonio.

Non pare che sotto il profilo morale debbano esserci dubbi sulla liceità della imposizione da parte dello Stato di una visita medica prematrimoniale purché in nessun caso tale certificato possa precludere al cittadino decisioni responsabili in merito e non si dia nessun appiglio per la violazione del segreto professionale da parte dei medici.

Se tali proposte saranno seriamente esaminate senza preconcetti ideologici e nella consapevolezza dell'utilità estrema che questi servizi possono rendere al singolo e alla società, si confida che il Governo potrà in un breve lasso di tempo addivenire a realizzare tali decisioni e tenendo conto della gravità dei problemi che qui si affrontano, riuscirà anche a trovare le soluzioni di carattere finanziario per dotare l'organizzazione assistenziale delle adeguate attrezzature in merito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ufficiale di stato civile dovrà accertarsi che fra i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio sia incluso il certificato di eseguita visita prematrimoniale.

Il certificato dovrà essere stato redatto nei sei mesi precedenti la richiesta di pubblicazioni.

ART. 2.

La mancata presentazione del documento non invalida le nozze ma pone i nubendi di fronte alla loro responsabilità; infatti, essi dovranno presentare in sostituzione una dichiarazione di « rinuncia » alla visita prematrimoniale firmata pure dal direttore di un consultorio matrimoniale autorizzato.

ART. 3.

Ogni ospedale di capoluogo dovrà istituire un consultorio matrimoniale la cui direzione sarà di spettanza del direttore dell'ospedale coadiuvato da un'assistente sociale.

Il direttore dovrà avvalersi della consulenza di primari neuropsichiatrici, ginecologici, dermatologici nonché di giuristi, psicologi e di una consulenza religiosa.

ART. 4.

Potranno essere costituiti anche consultori privati debitamente autorizzati dal Ministero della sanità e riconosciuti quelli già esistenti che hanno i requisiti richiesti.

ART. 5.

Il certificato prematrimoniale sarà rilasciato dai consultori autorizzati.

ART. 6.

La consulenza offerta dai consultori sarà volontaria, gratuita e segreta.

I risultati dovranno essere consegnati scritti unicamente agli interessati in maniera diretta.

Nell'intendimento di estendere la conoscenza dei benefici della visita prematrimoniale e di diffondere una cultura igienico-sanitaria e sociale in ordine al matrimonio i consultori hanno l'incarico di provvedere a corsi di cultura sul matrimonio e sulla famiglia e di spiegare una attività di educazione permanente della quale debbono rendere conto a fine anno al Ministero della sanità.

ART. 7.

La spesa necessaria al funzionamento dei consultori sarà sostenuta dall'ente ospedaliero con un contributo da parte dello Stato. Tale contributo fisso non dovrà superare i 500 milioni annui e potrà essere modificato solo in accordo con il Ministero del tesoro.

ART. 8.

Anche per i consultori privati lo Stato concorrerà con un contributo che non dovrà superare i 150 milioni annui. Il contributo verrà fissato ad ogni consultorio in base all'attività prevista e svolta annualmente.